



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura OPC**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Rebirth S.p.A. (la “**Società**”) nella seduta del 3 febbraio 2025. La presente Procedura OPC è adottata conformemente alle previsioni di cui all’art. 2391-bis del codice civile e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “**Regolamento 17221/2010**”).

La presente Procedura entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Paris, una piattaforma di negoziazione multilaterale gestita da Euronext Paris.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 La Procedura OPC individua i principi e le regole che disciplinano le operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società, italiane ed estere, dalla stessa controllate, se presenti, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.2 Sono da considerarsi operazioni con Parti Correlate (di seguito “**OPC**”) ai fini della Procedura OPC, fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 14, qualunque trasferimento sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:
- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - (b) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
 - (c) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
- 1.3 Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la sua forma giuridica.
- 1.4 L’organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l’efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

2. RESPONSABILI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15 della presente Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è l'organo amministrativo.

3. EFFICACIA E PUBBLICITÀ

- 3.1 La Procedura OPC entra in vigore con effetto dalla data della sua adozione da parte dell'organo amministrativo.
- 3.2 Ogni successiva modifica della presente Procedura OPC dovrà essere approvata dall'organo amministrativo previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 3.3 Le Società Controllate, se presenti, assicurano il recepimento della presente Procedura OPC tempestivamente e comunque non oltre 120 giorni dalla sua adozione.
- 3.4 La presente Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società (<https://www.re-birth.it>) alla sezione Investor Relations/Documenti & Report, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 3.5 Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura OPC, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

4. FONTI

4.1 Le principali fonti normative ai fini della Procedura OPC sono:

- (a) il Regolamento 17221/2010;
- (b) l'art. 2391-bis del Codice Civile;

4.2 Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 - in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate", - si intendono automaticamente incorporate nella Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

5. DEFINIZIONI

5.1 Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

"Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori qualificati come indipendenti dalla Società ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

“**Collegio Sindacale**” si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“**Comitato Parti Correlate**” si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 8 della presente Procedura OPC.

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**”: indica le “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” come definite nel Regolamento 17221/2010.

“**Consiglio di Amministrazione**” si intende il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

“**Funzione Responsabile**” si intende la funzione competente per la singola OPC secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l’organo amministrativo o il Delegato (come definito al successivo articolo 7.3) qualora la Società non si avvalga di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.

“**Gruppo**” si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (ovvero le società controllate).

“**Indici di Rilevanza**”: ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura OPC, sono quelli indicati nell’Allegato 3 Regolamento 17221/2010.

“**Operazione con Parti Correlate**” o “**OPC**” le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002¹.

“**OPC di Maggiore Rilevanza**” si intendono:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata (se esistente), o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

“**OPC di Minore Rilevanza**”: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“**Operazioni di Importo Esiguo**” o “**OPC Esiguo**”: si intendono le OPC il cui valore assoluto è uguale o inferiore:

¹ Si rimanda all’Appendice della presente procedura per quanto attiene alla definizione di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate, nonché alle principali definizioni funzionali, tratte dai principi contabili internazionali.

- (a) ad Euro 50.000,00 nel caso di operazioni concluse con persone fisiche;
- (b) ad Euro 200.000,00 nel caso di operazioni concluse con persone giuridiche;

e per le quali sia stato considerato quanto segue:

- (i) l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori e per la tutela del patrimonio della Società; e
- (ii) il fatto che tale OPC possa essere di "dimensione trascurabile" anche ove confrontata con i valori medi delle OPC concluse nei precedenti 3 esercizi.

Qualora nell'arco di 12 mesi vengano concluse con una stessa Parte Correlata OPC le quali, pur singolarmente di valore inferiore all'importo esiguo di cui sopra, superino, ove cumulativamente considerate, tale importo, l'OPC che determina il superamento della soglia di esiguità, nonché tutte le OPC successive (considerato sempre un periodo di 12 mesi) a prescindere dall'importo, saranno soggette alle procedure previste per le OPC di Minore Rilevanza, ferma l'applicazione delle altre cause di esclusione previste dalla presente Procedura OPC.

“**Operazioni Ordinarie**” si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e dell'attività finanziaria ad essa connessa; per “*attività operative*” si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”.

Si considera invece “*attività finanziaria*” ogni attività che determini modifiche (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

L'“*attività finanziaria*” per poter essere considerata “*ordinaria*” deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- (a) **oggetto dell'operazione:** l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) **ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società:** la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) **dimensione dell'operazione:** un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;

- (d) **termini e condizioni contrattuali**: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
- (e) **natura della controparte**: nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

“Parte Correlata”: I soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002².

Ai fini della presente definizione, i termini **“controllo”**, **“controllo congiunto”**, **“influenza notevole”**, **“dirigenti con responsabilità strategiche”**, **“stretti familiari”**, **“società controllata”** e **“joint venture”** hanno il significato loro attribuito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Presidi Equivalenti”: si intendono i presidi indicati al successivo articolo 9 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

“Soci Non Correlati”: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata OPC e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPC sia alla Società.

“Società Controllata”: indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

“Società Collegata”: indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

6.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di “essere” o “non essere” una Parte Correlata della Società.

² Si rimanda all'Appendice della presente procedura per quanto attiene alla definizione di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate, nonché alle principali definizioni funzionali, tratte dai principi contabili internazionali.

6.2 Amministratori, sindaci effettivi, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,
- (c) gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, TUF

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, al Presidente dell'organo amministrativo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

7. ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPC

7.1 Alla data di approvazione della presente Procedura OPC, la Società possiede i requisiti per avvalersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010 della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, ferme le disposizioni in materia di obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento 17221/2010, la disciplina di cui al presente articolo 7 troverà applicazione sia con riferimento alla OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.

7.2 L'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza è di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

7.3 L'approvazione delle OPC diverse da quelle di Maggiore Rilevanza spetta agli organi delegati (di seguito i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC spetta all'organo amministrativo. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le OPC rispetto alle quali risulterebbero competenti.

7.4 In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.5 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:

- la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all'OPC, supportate da adeguata documentazione. In particolare, tali informazioni

dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;

- qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 50.000,00 per singola OPC. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.

7.6 Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il proprio parere, redatto in forma scritta e allegato al verbale della riunione del Comitato stesso, e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'OPC un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'OPC, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.

7.7 Nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'organo amministrativo, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.8 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente articolo. Qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

7.9 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

7.10 I Delegati o l'organo amministrativo (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse all'organo amministrativo (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola operazione devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

- (a) la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;

- (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- (c) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

7.11 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente articolo 7 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

8. COMITATO PARTI CORRELATE

8.1 Il Comitato Parti Correlate è di volta in volta nominato dal Consiglio di Amministrazione in misura massima di 3 amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza qualificati come indipendenti.

8.2 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 9.

8.3 Per la validità delle decisioni del Comitato Parti Correlate è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza, fermo restando che le riunioni del Comitato Parti Correlate dovranno essere oggetto di verbalizzazione.

9. PRESIDI EQUIVALENTI

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'articolo 8.1, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti, per quanto applicabili:

- i. qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero
- ii. il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato da 2 Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore possa essere qualificato come Amministratore Indipendente, dal solo Amministratore Indipendente, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica OPC, Parte Correlata; ovvero

- iii. il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
- iv. nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (iii) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente articolo 7 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

10. APPROVAZIONE DI DELIBERE-QUADRO

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di società controllate di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere-Quadro**”).

10.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:

- i. la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- ii. l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro;
- iii. il numero massimo previsto di OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- iv. l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere Quadro su base almeno trimestrale.

10.3 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi del successivo articolo 11 della presente Procedura OPC.

10.4 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.

10.5 La Funzione Responsabile riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento, indicando per ciascuna:

- i. la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- ii. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- iii. le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- iv. le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

11. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA

11.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.1, in occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate dalla Società, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 (il "**Documento Informativo**").

11.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, OPC tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'art. 14.

11.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, trasmesso alla Consob e depositato presso la sede sociale con le modalità applicabili alla Società ai sensi delle disposizioni vigenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente articolo 11, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità applicabili alla Società ai sensi delle disposizioni vigenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

11.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'articolo 11.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate

ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

- 11.5 La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
- 11.6 Nei termini previsti dai precedenti articoli 11.3 e 11.4, la Società mette a disposizione del pubblico e trasmette alla Consob, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso l'organo amministrativo. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi essenziali indicati nell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010, motivando tale scelta.
- 11.7 Fermi restando gli obblighi informativi previsti in specifiche disposizioni della presente Procedura OPC, qualora un'OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, anche le ulteriori informazioni precisate nell'articolo 6 del Regolamento 17221/2010 attinenti la natura di "operazione con parte correlata" dell'operazione in oggetto.
- 11.8 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
 - (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 11.9 Ai fini del precedente articolo 11.8, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 11.1 e 11.2, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- 11.10 Fermo quanto previsto dall'art. 17, del regolamento (UE) n. 596/2014, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le, ulteriori modalità previste dalle norme applicabili, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il

parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

12. OBBLIGHI DI TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Qualora un'OPC sia soggetta agli obblighi di informativa price sensitive di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere, oltre alle informazioni indicate da tale articolo, le seguenti informazioni:

- (i) la descrizione dell'operazione;
- (ii) l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- (iii) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- (iv) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- (v) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'articolo 14 che segue;
- (vi) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

13. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE

13.1 La Società riceve tempestivamente dalle controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute.

13.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo, con Parti Correlate alla Società, si applicano - in quanto compatibili - le previsioni contenute nell'articolo 7 che precede.

14. CASI DI ESENZIONE

14.1 La Procedura OPC non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo

- preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
 - (c) alle OPC di Importo Esiguo;
 - (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea e alle relative operazioni esecutive purché nel rispetto di quanto disposto dall'art. 114-bis TUF e dalle disposizioni attuative;
 - (e) fermi restando gli obblighi informativi di cui agli artt. 7.10, 11.8 e 11.10, alle deliberazioni, diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (f) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard; in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti ai sensi dell'art. 11, la Società è tenuta agli obblighi di informazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob;
 - (g) alle OPC con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo articolo 14.3) di altre Parti Correlate della Società;
 - (h) fatto salvo quanto previsto nell'articolo 11, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - (i) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluse:

- (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 cod. civ.;
- (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

14.2 In relazione alle ipotesi di esclusione di cui al presente Articolo 14, la Società fornisce agli Amministratori Indipendenti un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

14.3 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 14.1 (g) che precede (i.e., operazioni con o tra Società Controllate), la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob. In ogni caso, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate.

14.4 Il Comitato Parti Correlate, i Presidi Equivalenti, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), punto (i), Regolamento 17221/2010, come richiamata dall'art. 14.1, comma 1, lett. f) della presente Procedura, da parte del Consiglio di Amministrazione, trasmettono una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione in cui danno atto della verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard

15. RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento 17221/2010; e
- (b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC, e ne riferisce all'Assemblea in conformità all'art. 2429, comma 2, codice civile.

APPENDICE ALLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Definizione di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali

Ai fini della presente Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
1. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 2. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 3. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
1. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 2. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 3. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 4. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 5. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 6. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 7. una persona identificata al punto (a)(1) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
 8. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]³.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.1 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

³ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.